



**Tribunale di Lecco**  
- Sezione I civile -  
Procedure concorsuali

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Mirco Lombardi

Presidente

Dott. Dario Colasanti

Giudice

Dott. Edmondo Tota

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**  
**EX ART. 44 CCII**

VISTO il ricorso rubricato al n. 53/2023 R.G. P.U. con cui la **CIMA PAPER S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Lecco, via Roma n. 6 (iscritta al Registro delle Imprese di Lecco al numero LC-304224 - C.F. e P. IVA n. 03001650138; doc. 2), difesa dagli avvocati Andrea Granzotto e Sabrina Giani, ha proposto ai sensi dell'art. 44 CCII domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, depositando la documentazione prevista dall'art. 39, comma 3, CCII con riserva di presentare, entro un assegnando termine, una proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

**RITENUTO**

- che dalla documentazione depositata emerge la sussistenza del presupposto soggettivo (qualità di imprenditore) e di quello oggettivo (stato di crisi o d'insolvenza) necessari per l'accesso ai suddetti strumenti di regolazione della crisi contemplati dal Titolo IV del CCII;
- che siano senz'altro superati i requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, comma 2, lett. d), del CCII data l'entità dell'attivo e del passivo risultante dal bilancio dell'esercizio 2022;
- che sussista la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune (Lecco) ove è ubicata la sede principale della ricorrente;

**CONSIDERATO**

- che è stata altresì prodotta la deliberazione dell'organo di amministrazione della Società ricorrente in data 6 ottobre 2023 risultante da verbale redatto da notaio in attesa di iscrizione nel registro delle imprese, con cui è stato deciso ai sensi dell'art. 120-bis CCII l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emerge dalla documentazione allegata, nel termine di sessanta giorni, prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni su istanza del debitore per giustificati motivi e in assenza di domande per la liquidazione giudiziale;



- che ai sensi dell'art. 44 CCII occorre nominare il commissario giudiziale, ordinare il versamento di una somma per le spese di procedura e disporre gli obblighi informativi periodici sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della domanda definitiva;

#### RITENUTA

- l'opportunità di nominare una coppia di commissari giudiziali in considerazione delle dimensioni dell'impresa, del numero di lavoratori occupati e di creditori coinvolti e tenuto conto che in base alla disposizione dell'art. 92, comma 3, CCII nel concordato in continuità aziendale (e in base all'art. 64-bis, ultimo comma, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) "nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione";

#### CONSIDERATO

- che la ricorrente ha chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo;

#### P.Q.M.

Visto l'art. 44 CCII;

1. **CONCEDE** alla ricorrente **termine fino al 11 dicembre 2023** per la presentazione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;

2. **NOMINA** Commissari giudiziali la **dott.ssa MARIA GRAZIA DE ZORZI** e la **dott.ssa KATIA SELVA**

i quali produrranno, entro sette giorni dal deposito della domanda definitiva, il proprio parere sulla proposta e sul piano del debitore, segnalando gli eventuali profili che rendono il piano manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali (*ex art. 47, comma 1, lett. b, CCII*); allo stesso modo i Commissari giudiziali forniranno il loro parere nel caso siano richieste le autorizzazioni di cui agli artt. 46, 97, 99 e 100 CCII;

3. **DISPONE** che la Società ricorrente:

3.1. entro **tre giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto prenda contatto con i Commissari giudiziali fornendo loro ogni informazione utile;

3.2. entro il termine di **dieci giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi** su un conto corrente indicato dai Commissari giudiziali **la somma** di €10.000 presumibilmente necessaria per le spese di fase, con l'avviso che il mancato versamento della somma indicata comporta le conseguenze previste dal comma 2 dell'art. 44 CCII;

3.3. allo scadere del **30 novembre 2023** nonché, nel caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa e poi con cadenza mensile depositi *i*) **un rendiconto dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa**, *ii*) **l'elenco delle operazioni più rilevanti** di carattere negoziale, industriale, finanziario e **i pagamenti di importo superiore a Euro 10.000,00** compiuti nel periodo; *iii*) un prospetto delle **disponibilità liquide** all'inizio e alla fine del periodo; *iv*) una relazione sulla **situazione patrimoniale, economica e finanziaria** dell'impresa (**che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo**); *v*) una **relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano**. I documenti indicati dovranno essere trasmessi in copia anche ai Commissari giudiziali i quali riferiranno al Tribunale ogni condotta del debitore tale da pregiudicare una soluzione efficace della crisi anche avvalendosi dell'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 49, comma 3, lett. f), CCII.

A tal riguardo deve rammentarsi:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano



documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità ai sensi dell'art. 46 CCII;

- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori alla domanda di cui all'art. 44 CCII se non previa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 100 CCII;
- c) che occorre l'autorizzazione del Tribunale per sospendere i contratti pendenti *ex art.* 97 CCII e per contrarre eventuali finanziamenti ai sensi dell'art. 99 CCII;
- d) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;

4. DISPONE che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

6. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di cui agli artt. 40, comma 3, e 45 CCII.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 10 ottobre 2023.

Il Giudice estensore  
*Dott. Edmondo Tota*

Il Presidente  
*Dott. Mirco Lombardi*